



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA 2 - SETTORE AFFARI
GENERALI E SERVIZI PER L'ISTRUZIONE**

**SERVIZI PER L'ISTRUZIONE - GESTIONE MENSE
SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 1105 DEL 05/10/2026**

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE RESIDENTE A LODI E FREQUENTANTE UNA SCUOLA FUORI COMUNE A.S. 2026-2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA DOLCE - CIG BD1D500D58

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 11 del 02/04/2024 con il quale il sottoscritto dirigente viene nominato dirigente della "Direzione Organizzativa n. 2 – Settore affari generali e servizi per l'istruzione" relativamente alle competenze derivanti dal nuovo funzionigramma approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 30 del 28.02.2024 avente ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo" e n. 56 del 18.03.2026 ad oggetto "Aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'ente – 2026";

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Consiglio comunale n. 19 del 25/02/2026 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026- 2028", nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- di Consiglio comunale n. 20 del 25/02/2026 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2026 - 2028", nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- di Giunta Comunale n. 48 del 4.03.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli esercizi finanziario 2026/2028", nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;

- di Giunta Comunale n. 65 del 26.03.2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028;

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) la dr.ssa Greta Guerrisi;

RICHIAMATO l'articolo 13, co. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) il quale, nel garantire nelle scuole di ogni ordine e grado l'attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati, conferma, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'obbligo degli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;

VISTO l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che “ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (...), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)”;

DATO ATTO CHE, con la Legge Regionale 26 maggio 2017 n. 15, Regione Lombardia ha introdotto delle modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), in virtù delle quali si è assunta la competenza a garantire lo svolgimento dei servizi di supporto per l'inclusione scolastica:

- per gli studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) ed i corsi di formazione professionale (art. 5 comma 1 lettera f ter della Legge Regionale 19/2007);
- per gli studenti con disabilità sensoriale che frequentano tutti gli ordini di scuola ed i corsi di formazione professionale, salvo il trasporto nelle scuole infanzia, primarie e secondarie inferiori, che rimane di competenza dei Comuni (art. 5 comma 1 lettera f bis della Legge Regionale 19/2007);

RILEVATO, pertanto:

- che i Comuni rimangono competenti a fornire i servizi di supporto all'inclusione scolastica (assistenza ad personam e trasporto scolastico) agli studenti con disabilità fisica, psichica ed intellettuale/relazionale che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie inferiori;
- che Regione Lombardia ha stabilito di trasferire ai Comuni il concreto svolgimento e la gestione dei servizi di supporto (assistenza ad personam e trasporto scolastico) a tutti gli studenti con disabilità (di qualsiasi tipologia, quindi anche i sensoriali) che frequentano le scuole superiori o i corsi di formazione professionale, lasciando a sé il compito di promuoverne e sostenerne (e quindi garantirne) l'erogazione;

RICHIAMATO il Decreto di Regione Lombardia D.d.s. 14 luglio 2026 - n. 9474 “*Raccolta del fabbisogno per i servizi di inclusione scolastica (assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale e trasporto scolastico) erogati dai Comuni ed Enti a favore degli studenti con disabilità frequentanti, nell'anno scolastico e formativo 2026/2027, l'istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)*”;

VISTA la D.g.r. n. 2288 del 30 aprile 2024, che stabilisce (come previsto dalla legge regionale n. 19/2007) i criteri e le modalità di assegnazione agli Enti locali dei contributi a copertura dei servizi di inclusione scolastica – sia assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale, sia trasporto

scolastico – erogati a favore degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, frequentanti l'Istruzione secondaria di secondo Grado ed i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

PRESO ATTO CHE la richiamata d.g.r. n. 2288/2024 – ritenuto indispensabile favorire l'erogazione dei servizi di inclusione scolastica (assistenza all'autonomia ed alla comunicazione personale e trasporto scolastico) sin dalla data di avvio delle lezioni – ha disposto, solo per i Soggetti che – nell'ultimo triennio – hanno rendicontato una spesa media superiore ad euro 200.000,00, l'anticipazione finanziaria, pari al 50% della media delle liquidazioni dell'ultimo triennio, entro la data di avvio dell'anno scolastico o formativo;

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto stabilito al precedente punto, con successivo provvedimento dirigenziale, Regione Lombardia provvederà ad erogare la quota spettante a titolo di anticipazione;

DATO ATTO che l'allegato A del Decreto N. 10280 del 29/07/2026 di Regione Lombardia prevede per il Comune di LODI un rimborso pari ad € 212.344,40 come anticipazione dell'acconto, per l'erogazione per i servizi di inclusione scolastica (trasporto ed assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale anno scolastico 2026/2027;

VISTA la propria determina n. 905 del 11/08/2026 ad oggetto *“Accertamento d'entrata - trasferimenti da Regione Lombardia per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità - scuola secondaria superiore - anticipazione acconto anno scolastico 2026/2027”*;

DATO ATTO CHE con determina n. 1643 del 19/12/2025, veniva aggiudicata la gara per il servizio di assistenza educativa scolastica alla costituenda ATI composta da ALDIA Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Ferrini, n. 2, Pavia – P.I. 00510430184, e ACCENTO Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via della Costituzione n. 27 Reggio Emilia – P.IVA 01486550351;

CONSIDERATO CHE è pervenuta all'Ufficio Istruzione del Comune una richiesta di intervento educativo (protocollo agli atti dell'Ufficio), sulla base della documentazione sanitaria e L. 104/92, da parte di un Istituto scolastico fuori dal territorio lodigiano, per un alunno residente nel comune di Lodi;

DATO ATTO CHE si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 ad altro operatore economico, in quanto la ditta appaltatrice per il servizio di assistenza educativa ATI ALDIA/ACCENTO è impossibilitato ad effettuare il servizio presso la sede dell'istituto scolastico interessato;

CONSIDERATO che il RUP ha interpellato l'ente identificato nell'anno scolastico precedente, perché per natura l'intervento educativo richiede continuità sul servizio, al fine della formulazione di un preventivo di spesa;

VISTO che la d.g.r. n. 4614 del 23 giugno 2025 di Regione Lombardia che prevede l'aumento progressivo, fino a complessivi euro 3,00, del contributo orario erogato agli Enti locali per il servizio di assistenza a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'Istruzione secondaria di secondo Grado e la Formazione professionale, riconoscendo, in tal modo, un contributo orario pari ad euro 24,50, per l'anno scolastico e formativo 2025/2026, e **pari ad euro 26.00, a partire dall'anno scolastico e formativo 2026/2027** (compreso IVA).

DATO ATTO si è proceduto ad attivare procedura (Id 224691059) di affidamento diretto presso la

Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) SINTEL di Aria S.p.A. di Regione Lombardia con l'ente COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SCRL, con sede a Bologna – Via Cristina da Pizzano 5, C.F. e P.IVA 03772490375, che si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio in oggetto nei seguenti termini economici:

PERIODO SERVIZIO	ORE PRESUNTE	COSTO ORARIO	IMPORTO (No Iva)	IMPORTO (con Iva)
a.s.2026/2027	175 ore totali	€ 24,76 no iva € 26,00 con iva	€ 4.333,00	€ 4.549,65

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto a COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SCRL, considerato che l'operatore è idoneo a soddisfare le esigenze relative all'esecuzione del servizio in oggetto;

RICHIAMATO il principio contabile 5.4.1 "Il fondo pluriennale vincolato" che così recita: "Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse";

CONSIDERATO che la spesa prevista in premessa, per l'affidamento diretto del servizio di educativa scolastica (per studente della scuola secondaria di II grado) è finanziabile con entrate accertate negli esercizi precedenti e confluite in avanzo vincolato al capitolo 770/8 (applicato al bilancio 2026);

DATO ATTO della disponibilità di € 214.281,84 al capitolo 770/8 anno 2026;

VISTO che sussistono le condizioni previste dal principio contabile 5.4.1 indicato sopra, si rende necessario impegnare la somma totale di € 4.549,65 iva compresa, sul capitolo 770/8, come segue:

- € 1.819,86 (iva compresa), con esigibilità 2026;
- € 2.729,79 (iva compresa), con esigibilità 2027;

VISTI:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art. 17, del D.lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
- gli art. 4, 5, 6 e 6-bis del D.lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
- il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
- la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ed in particolare dall'art. 1, commi da 819 a 823 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali;
- la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;
- la Legge n. 136/2010, il D.L. n. 187/2011 e la determinazione n. 8/2010 dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, relativa alla richiesta del codice CIG;
- i principi contabili contenuti nel D.lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

ATTESTATO quanto previsto:

- dall'art. 6-*bis* del D.lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
- dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs. 267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;
- dall'art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- dall'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;
- dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- dal D.lgs. 192/2012 con cui il Governo ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/UE in materia di ritardi nei pagamenti;

NULLA OSTANDO alla propria competenza ai sensi del D.lgs. 18.08.2000, n. 267,

DETERMINA

1. di approvare tutte le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SCRL, con sede a Bologna – Via Cristina da Pizzano 5, C.F. e P.IVA 03772490375, il servizio in oggetto come specificato in premessa;
3. di impegnare la cifra di € 4.549,65 iva compresa, sul capitolo 770/8 del bilancio 2026, come segue:
 - 🌐 € 1.819,86 (iva compresa), con esigibilità 2026;
 - 🌐 € 2.729,79 (iva compresa), con esigibilità 2027;
4. di riservarsi di comunicare all'operatore economico di cui al punto 2 l'assunzione e la relativa copertura finanziaria, con l'avvertenza che le successive fatture/note dovranno essere completate con gli estremi di detta comunicazione;
5. di stabilire che la costituzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 Codice Civile, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
6. di dare atto:
 - che la prestazione avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento comunale dei contratti e da quello per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia e che si procederà alla liquidazione delle spese ordinate mediante le forme previste dal vigente regolamento di contabilità e previa verifica della regolarità contributiva del contraente da effettuarsi a cura del responsabile del procedimento;
 - che alla liquidazione della suddetta spesa si provvederà, comunque ad avvenuta verifica ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, a cura del responsabile del procedimento ed a presentazione di fattura elettronica sulla quale il creditore dovrà indicare il Codice Univoco dell'Ente: **UF5IE5**, gli estremi dell'atto autorizzativo ed il CIG **BD1D500D58**.

Si dà atto, infine, che:

- *il presente provvedimento è trasmesso al dirigente della Ragioneria per l'apposizione del visto di cui all'art. 147-bis D.lgs. 267/2000 ed è pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;*
- *si provvederà, ove ricorra il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito "amministrazione*

trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;

- *in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art. 2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9-bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.*

**Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale**